

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 362

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato
sanzionatorio dell'orario di lavoro**

(Parere ai sensi dell'articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39)

Trasmesso alla Presidenza il 16 aprile 2004

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2003" IN MATERIA DI APPARATO SANZIONATORIO DELL'ORARIO DI LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 4, e l'articolo 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art 1

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 2 sono sopresse le parole "delle forze armate e di polizia," e "ordine e sicurezza pubblica, di difesa e";
- b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali";
- c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: "alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento";
- d) il comma 1 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".;
- e) all'articolo 13, comma 1, le parole: "in media" sono sopresse;
- f) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi";
- g) all'articolo 19, comma 2, le parole: "e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio" sono sopresse;
- h) dopo il comma 3 dell'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro espresso dissenso";

3-ter. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3-quater. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2 e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

3-quinquies. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1 e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

3-sexies. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 100 euro a 200 euro.

3-septies. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1; 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

3-octies. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti."